

REGOLAMENTO DEL FONDO DI GARANZIA DA ADDEBITI DI QUANTITATIVI DI ACQUA SOMMINISTRATI MA NON UTILIZZATI, IN SEGUITO A DISPERSIONI.

ARTICOLO 1

Definizione del Fondo e ambito di applicazione

1. Viene costituito un Fondo di garanzia, di seguito denominato Fondo, allo scopo di tutelare gli utenti titolari di contratti di somministrazione di acqua con la società Multiservizi S.p.A. in relazione ad addebiti di quantitativi di acqua somministrati ma non utilizzati, in seguito a dispersioni causate dalla rottura e/o dal malfunzionamento dell'impianto idrico privato.
2. In particolare, lo scopo Fondo è quello di assicurare ad ogni utente che aderisce l'osservanza degli obblighi contrattuali assunti dal medesimo con la sottoscrizione del contratto di somministrazione di acqua, anche in presenza di bollette particolarmente onerose dovute a perdite idriche "occulte" derivanti da rotture o malfunzionamenti degli impianti di proprietà privata: con l'adesione al Fondo l'utente acquista il diritto di ottenere il pagamento di un contributo, nei termini e alle condizioni di cui al presente Regolamento, a titolo di rimborso parziale di quanto pagato per la somministrazione di acqua non utilizzata in seguito a dispersioni.
3. Ogni utente, titolare di un contratto di somministrazione di acqua con la Multiservizi S.p.A., può aderire al Fondo nei termini e alle condizioni di cui al presente Regolamento, mediante il pagamento di una quota di contribuzione predeterminata, come disciplinato di seguito.
4. La raccolta delle quote di contribuzione degli utenti e la costituzione del Fondo spettano al Gestore - società Multiservizi S.p.A., attraverso un apposito Comitato di gestione costituito da n. 3 Componenti, rappresentanti della società Multiservizi S.p.A., secondo la disciplina descritta di seguito.
5. Il Fondo viene costituito presso la sede sociale della società Multiservizi S.p.A., situata in Via del Commercio n. 29, Ancona.
6. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, valgono le norme del Codice Civile, art. 39 e segg.
7. La promozione, da parte del Comitato di gestione della società Multiservizi S.p.A., della sottoscrizione del Fondo non integra la fattispecie di raccolta di risparmio presso il pubblico, acquisendo il fondo la sola finalità di garantire gli aderenti dal rischio di addebiti consistenti e derivanti da perdite idriche.
8. Trascorsi 2 anni dalla costituzione del fondo l'Autorità di ambito, con il coinvolgimento del Gestore e delle Associazioni dei consumatori componenti la consulta regionale consumatori e utenti prevista dalla L.R. 16 giugno 1998 n. 15 che abbiano comunicato il proprio interessamento all'Autorità, provvederà ad una valutazione complessiva della efficacia dello strumento nonché ad una verifica della congruità delle quote di adesione previste all'art. 2 comma 1, con possibilità di revisione.

ARTICOLO 2

Costituzione del Fondo

1. Il Fondo viene costituito addebitando ad ogni utente titolare di contratto di somministrazione acqua una **quota di contribuzione** inizialmente fissata, fino a successiva revisione, come di seguito:
 - € 1,52 per ogni esercizio e per ogni utente servito appartenente alla tipologia "utenza domestica"
 - € 9,68 per ogni esercizio e per ogni utente servito appartenente alla tipologia "utenza non domestica"
2. Nel primo anno di istituzione, il Fondo interviene a garanzia degli "addebiti di quantitativi di acqua somministrati ma non utilizzati" (di seguito: consumi anomali) riferiti al periodo 1/gennaio/2006 – 31/ dicembre/ 2006.
3. Per ogni esercizio successivo, per gli utenti che hanno aderito nell'esercizio precedente e non revocano l'adesione, la garanzia opera con riferimento ai consumi anomali relativi al periodo 1 gennaio – 31 dicembre, mentre per coloro che aderiscono in corso di esercizio, risultano garantiti i soli consumi anomali riferiti alla frazione di esercizio successiva alla data di adesione.
4. La quota di adesione è riferita ad ogni esercizio e non varia in funzione della data di adesione in corso di esercizio.
5. Agli utenti che non aderiscono al Fondo non potrà essere riconosciuto alcun abbuono in caso di perdite idriche.

ARTICOLO 3

Modalità di adesione in fase costitutiva e recesso dal fondo

1. **ADESIONE AL FONDO IN FASE ISTITUTIVA CON ADDEBITO AUTOMATICO.** La quota di contribuzione viene addebitata in automatico ad ogni utente acqua in occasione della prima fatturazione emessa nell'esercizio e successiva all'istituzione del fondo.
2. **ISTANZA DI RIMBORSO E RECESSO.** Gli utenti che non intendono aderire al Fondo in fase costitutiva, producono al Gestore apposita istanza di recesso entro il termine di due anni dall'adesione. Il Gestore provvede a rimborsare le quote di sottoscrizione pregresse con la bolletta immediatamente successiva alla richiesta.
3. Oltre tale termine, gli utenti hanno diritto a recedere entro 45 giorni dall'addebito in bolletta, con operatività immediata e rimborso della quota dell'anno corrente, con esclusione del rimborso delle quote pregresse. Il recesso dovrà essere espresso mediante comunicazione scritta da trasmettere a mezzo fax, e-mail o posta ordinaria.
4. La volontà di non aderire in fase di istituzione del fondo e quindi la richiesta di rimborso della somma addebitata automaticamente nella prima fatturazione (esercizio 2006) dovrà essere comunicata in forma espressa secondo una delle seguenti modalità:

A	TELEFONO comunicazione gratuita in forma orale	n. verde 800 26 26 93
B	FAX	n. verde 800 26 26 93
C	EMAIL	info@multiservizi-spa.it
D	SITO INTERNET	http://www.multiservizi-spa.it

		(link ove reperire: regolamento, modulo adesione-revoca, indirizzo email)
E	POSTA ORDINARIA	Multiservizi S.p.A., Via Del Commercio, 29 – 60131 Ancona
F	MODULO	Sportelli commerciali presenti sul territorio

ARTICOLO 4

Modalità di adesione successiva

1. ADESIONE AL FONDO SUCCESSIVA. Gli utenti che nella fase istitutiva del fondo decidono di non aderire e che in futuro rivedono la propria decisione, possono aderire sottoscrivendo l'apposito modulo disponibile presso tutti gli sportelli della Multiservizi S.p.A. In questo ultimo caso, come già ricordato, la garanzia opera per i consumi anomali riferiti al periodo successivo all'adesione.
2. In relazione alle utenze generate nel corso dell'esercizio, in sede di perfezionamento del contratto di somministrazione, verrà proposta l'adesione al Fondo.

ARTICOLO 5

Gestione del Fondo e Comitato di Gestione

1. La raccolta delle quote di contribuzione degli utenti e la costituzione del Fondo e la gestione dello stesso spettano al Gestore – società Multiservizi S.p.A., attraverso un apposito Comitato di gestione, costituito da n. 3 componenti, rappresentanti della società Multiservizi S.p.A.:
 - A) n. 1 componente appartenente all'Area Commerciale e Marketing;
 - B) n. 1 componente appartenente all'Area Segreteria Generale e Legale;
 - C) n. 1 componente appartenente all'Area Amministrazione, Finanza e Controllo con funzioni di coordinamento.
2. Il Comitato di gestione si avvale, per la gestione operativa delle attività del Fondo, della struttura amministrativa della Multiservizi S.p.A.
3. Il Comitato di gestione è responsabile del corretto funzionamento del Fondo nel rispetto delle modalità delle disposizioni contenute nel presente Regolamento nonché del rispetto delle norme di legge applicabili; inoltre il comitato decide:
 - A) su ogni questione attinente la gestione del Fondo, sottoposta al Suo vaglio da parte della struttura amministrativa della Multiservizi S.p.A.;
 - B) sull'eventuale liquidazione e chiusura del Fondo;
 - C) sull'eventuale revisione del contributo annuo di adesione da sottoporre all'approvazione dell'A.A.T.O.
4. Per la validità delle decisioni assunte dal Comitato di gestione, si richiede la presenza di tutti i componenti e l'unanimità dei consensi.
5. Il Comitato di gestione deve riunirsi almeno una volta ogni trimestre e può essere convocato da ognuno dei suoi componenti; i contenuti delle riunioni devono essere sintetizzati in verbali contestualmente redatti e sottoscritti per accettazione da parte di tutti i componenti.
6. I verbali sono conservati a cura della struttura amministrativa della Multiservizi S.p.A., che si rende garante della loro regolare tenuta.
7. Le somme disponibili possono essere investite esclusivamente in titoli emessi o garantiti dal mercato del credito italiano e comunque a basso livello di rischio.

8. Ove situazioni di necessità e richieste di intervento da soddisfare superano la disponibilità del Fondo si adotta la procedura di cui al successivo art. 8.

ARTICOLO 6

Domanda per l'intervento del Fondo: condizioni e istruttoria

1. I sottoscrittori del Fondo che:
 - A) ricevono una bolletta in cui vengono addebitati consumi almeno doppi di quelli addebitati in un analogo periodo (cosiddetti "consumi anomali");
 - B) non hanno già fruito di un contributo per perdite, nell'esercizio in corso;

hanno diritto di chiedere ed ottenere dal gestore del fondo il contributo su addebiti rilevanti in conseguenza di perdite idriche.
L'utente che riceve la bolletta con l'addebito di "consumi anomali", ne sospende il pagamento ed inoltra istanza di attivazione del Fondo a:
"Multiservizi S.p.A.,- Fondo di garanzia perdite idriche -, Via del Commercio 29, Ancona".
L'istanza dovrà essere inoltrata tempestivamente e comunque entro 12 mesi dalla data di scadenza della fattura con l'addebito di "consumi anomali".
2. L'istanza deve essere corredata dalla copia di una fattura emessa da un idraulico o da un soggetto abilitato che comprovi l'avvenuta riparazione del guasto.
3. Per l'istruttoria delle richieste di intervento del Fondo inoltrate dagli utenti, il Gestore, tramite il Comitato o la struttura amministrativa, può richiedere informazioni all'utente, può disporre l'audizione al fine di verificare i documenti trasmessi in allegato alla richiesta, può effettuare verifiche, accertamenti e sopralluoghi e ogni attività necessaria per la verifica delle condizioni di intervento.
4. In particolare, al ricevimento della domanda il gestore verifica che:
 - A) l'istante non abbia richiesto il rimborso della quota di sottoscrizione addebitata in fase istitutiva del fondo, esprimendo pertanto la volontà di non aderire al fondo stesso;
 - B) il consumo addebitato sia almeno doppio di quello riscontrato sulla medesima utenza in un periodo raffrontabile;
 - C) l'utente non abbia fruito nell'esercizio in corso di un altro contributo per perdita idrica;
 - D) l'istante abbia rintracciato la perdita e fatto riparare l'impianto idrico di proprietà.
5. Il termine per la verifica della sussistenza delle condizioni per l'intervento del Fondo da parte Gestore, è fissato in 60 giorni dal ricevimento della domanda di intervento inoltrata dall'utente aderente; il tempo massimo di risposta da parte del gestore alla richiesta di contributo, intercorrente tra la data di protocollo di arrivo della domanda di intervento e la data di protocollo in uscita della risposta, è fissato in 150 gg..

ARTICOLO 7

Quantificazione del contributo

1. Il contributo, se dovuto, viene quantificato con le seguenti modalità:
 - A) Si calcola con lo scaglionamento delle tariffe vigenti, l'importo da addebitare su un consumo pari a quello fatturato in un periodo precedente ed analogo a quello fatturato nella bolletta in contestazione.

- B) Le quantità eccedenti quelle precedenti ed analoghe, vengono addebitate alla tariffa vigente più bassa, riferita agli usi domestici.
 - C) Su tali quantità (quelle superiori al consumo di riferimento), non viene addebitato il corrispettivo per fognatura e depurazione.
2. Il calcolo sopra descritto consente di determinare l'importo da addebitare; la differenza tra l'importo fatturato e quello da addebitare è pari al contributo spettante.
 3. L'utente per il quale sussistono le condizioni di intervento del Fondo, viene invitato a pagare l'importo della bolletta iniziale decurtato dell'ammontare del contributo spettante; il Gestore del Fondo è autorizzato a prelevare dal Fondo stesso l'importo pari al contributo spettante.

ARTICOLO 8

Contributi eccedenti la consistenza del fondo

1. Qualora in un dato esercizio l'ammontare dei contributi da erogare agli aventi diritto superi la consistenza del Fondo, il Gestore del Fondo provvederà comunque all'erogazione dei contributi non coperti dalle somme accantonate, facendosi integralmente carico dei relativi oneri.
2. In deroga a quanto previsto dal precedente comma, qualora i contributi di adesione al fondo 2008 non fossero sufficienti a coprire l'ammontare dei contributi da erogare agli aventi diritto e relativi a consumi anomali effettuati nell'anno di competenza 2008 (cd. disavanzo), il Gestore provvederà ad anticipare le somme non coperte dal fondo, rivalendosi sugli avanzi del fondo 2009 (qualora vi siano) per un ammontare non superiore al disavanzo stesso.
3. A remunerazione di tale rischio gestionale, di difficile valutazione ed a remunerazione dei costi di funzionamento del Fondo, si consente al Gestore di imputare al proprio conto economico e di introitare i proventi finanziari maturati nell'esercizio sulle somme costituenti il Fondo.

ARTICOLO 9

Controllo

1. Il controllo e la verifica dell'avvenuto rispetto delle regole di funzionamento del Fondo di cui al presente Regolamento, nonché la verifica del rispetto delle norme di legge vigenti in materia sono effettuati dall'Autorità di Ambito, nell'ambito dell'attività di controllo che la stessa è istituzionalmente preposta a condurre nei confronti del Gestore.
2. In ossequio alle disposizioni contenute nell'art. 11 D.L.vo 286/99 al fine di promuovere il miglioramento del servizio e assicurare la tutela degli utenti, ogni anno il gestore convoca in apposita sessione le associazioni dei consumatori componenti la consulta regionale consumatori e utenti, prevista dalla L.R. 16 giugno 1998 n. 15, che abbiano comunicato il proprio interessamento all'Autorità di Ambito.
3. Con periodicità annuale l'Autorità di ambito, con il coinvolgimento del Gestore e delle Associazioni dei consumatori componenti la consulta regionale consumatori e utenti prevista dalla L.R. 16 giugno 1998 n. 15 che abbiano comunicato il proprio interessamento all'Autorità, provvederà ad una valutazione complessiva della capienza del fondo e conseguentemente alla verifica della congruità delle quote di adesione previste all'art. 2 comma 1, con possibilità di revisione con frequenza biennale.

ARTICOLO 10
Controversie circa la gestione del fondo

1. In caso di controversie relative all'esistenza, validità, inadempimento e/o risoluzione del presente regolamento che dovessero insorgere tra gli utenti sottoscrittori del Fondo e il Gestore – società Multiservizi S.p.A., responsabile della gestione del Fondo e del rispetto delle modalità di funzionamento dello stesso ai sensi e per gli effetti di quanto disposto all'art.5 , l'utente ha facoltà di esperire la procedura di conciliazione presso la Camera di Commercio di Ancona, secondo il regolamento approvato dalla Giunta dell'Ente in vigore alla data del deposito della relativa domanda.

2. In questo caso, qualora la controversia non venga risolta entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico al conciliatore presso la Camera di Commercio di Ancona, la lite sarà devoluta alla competenza del giudice ordinario individuato secondo le norme del codice di procedura civile.